



Città metropolitana di Roma Capitale
DIPARTIMENTO VII
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

**FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE
DI 43.280 QUINTALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
IN SACCHI DA 25 KG PER LE ESIGENZE DELLA VIABILITA' ZONA
NORD E SUD**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di **43.280** q.li di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 Kg. Il quantitativo totale di cui al presente articolo dovrà essere consegnato, a totale carico dell'affidatario, in più *tranches*, nel corso della vigenza del contratto, nei luoghi e con le tempistiche e le modalità stabiliti dall'art. 13 del presente Capitolato.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il contraente affidatario della presente fornitura sono regolati:

- dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 3

Specifiche tecniche

Il materiale da fornire alla Città metropolitana di Roma Capitale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Conglomerato bituminoso a freddo, realizzato con aggregati lapidei provenienti da frantumazione di rocce di natura silicea e/o basaltica, a spigoli vivi, di forma poliedrica, esenti da polveri; gli aggregati non dovranno avere forma appiattita, allungata o lenticolare. Il fuso granulometrico dovrà essere il seguente:

SETACCI ISO	PASSANTE % IN PESO
6,30	90-100
4,00	65-95
2,00	5-35
1,00	0-15
0,50	0-12
0,25	0-10
0,063	0-7

Sono ammessi lievi scostamenti da sottoporre preventivamente all'approvazione del Servizio Tecnico

Il legante bituminoso, in quantità compresa tra il 4,5% e il 6,5% sul peso degli inerti (EN 12697-1 e 39), dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle più recenti norme in materia igienico-ambientale idoneo alla posa manuale per la riparazione di buche o di avvallamenti dei manti bituminosi. Inoltre il legante bituminoso dovrà possedere i requisiti necessari per permettere la posa in opera anche a temperatura prossima allo 0 C°. Il conglomerato bituminoso non dovrà richiedere particolari accorgimenti per la compattazione e non dovrà subire deformazioni sotto l'effetto del traffico, anche nei periodi estivi

Il materiale dovrà essere confezionato in sacchi di materiale plastico del peso di 25 kg e conservare la propria plasticità e lavorabilità per un periodo non inferiore a sei mesi. I sacchi dovranno essere consegnati presso i magazzini della Città metropolitana di Roma Capitale che saranno indicati all'atto dell'ordinativo posti su pancali avvolti da idonea fascia in polietilene per garantire la stabilità dell'imballo durante tutti i cicli di movimentazione.

Il prodotto si inserisce nella sottocategoria 3: ferramenta con il seguente CPV: 44316000-8 - Conglomerato bituminoso in sacchi da 25 Kg.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione della fornitura, salvi i casi di particolare complessità della fornitura da collaudare.

Sono a carico dell'esecutore del contratto le spese, anche di certificazione, per l'esecuzione, di n° 2 prove di accettazione dei materiali prelevati in contraddittorio alla consegna per stabilire l'idoneità tecnica dei materiali forniti, ivi comprese quelle per il prelievo dei campioni di materiali, la conservazione degli stessi e la loro consegna presso il laboratorio ufficiale autorizzato indicato dall'Amministrazione.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

DUVRI

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI.

Sarà cura della Stazione appaltante redigere le norme comportamentali da rispettare per tutta la durata della fornitura.

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 8

Risoluzione del contratto

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore della fornitura ritardi l'esecuzione della fornitura rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i

sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 11

Cessione dei crediti

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le forniture oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte di fornitura che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

L'affidamento del servizio in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto del subappalto e dei cottimisti. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29/04/1995 n. 139 convertito nella legge 28/06/1995 n. 246. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere generale (cause ostative di cui al D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 10 della legge 575/65 e succ. mod. ed int.), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed a verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Articolo 13

Tempi e luoghi di consegna

Il completamento della fornitura dovrà avvenire entro il 31/12/2018. Il quantitativo totale di cui al precedente art. 1 dovrà essere consegnato in più *tranches*, nel corso della vigenza del contratto, nei luoghi e con le tempistiche e le modalità stabiliti dal presente articolo.

Le singole richieste per la fornitura del conglomerato bituminoso in sacchi saranno effettuate dalla Sezione Cantonieri e Mezzi del Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie” della Città Metropolitana di Roma Capitale attraverso la e-mail dipartimentale dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it. In caso di necessità gli ordinativi potranno essere effettuati anche telefonicamente.

Le consegne, a totale carico dell'impresa aggiudicataria, dovranno avvenire entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dall'ordine con scarichi, di quantità non inferiore a 120 quintali, da eseguire presso i seguenti magazzini e/o centri zona dell'Amministrazione tra le ore 7.30 e le ore 12.30.

1. Sezione 1

1. Località S.P. Braccianese Claudia Km.22+500 comune di Tolfa;
2. Località S.P.Settevene Palo I Km.6+250 Casa Cantoniera;

2. Sezione 2

1. Località Via Tevere 9 comune di Fiano Romano;
2. Località Strada dei Cavalieri snc (Campagnano di Roma);

3. Sezione 3

1. Località S.P. Palombarese incrocio Nomentana e Centrale del Latte km.14,600;
2. Località S.P. Stazzano Ponte delle Tavole Km.5+300;

4. Sezione 4

1. Località S.R. Sublacense Km.4,000 incrocio Marano Equo (RM);

5. Sezione 5

1. Località S.P. Empolitana 2° Km.5+000 comune di Cerreto Laziale;

6. Sezione 6

1. Località S.R. Ariana Km.11+800 comune di Lariano;
2. Località S.P. Rocca Priora comune di Rocca Priora

7. Sezione 7

1. Località Maremmana III km.24+200 comune di Marino;

8. Sezione 8

1. Località Via Monte D'Oro 31 comune di Pomezia;
2. Località Via Ostiense Km.7+000 comune di Roma.

L'Amministrazione, si riserva, in casi di estrema e conclamata urgenza di richiedere all'appaltatore, di effettuare la consegna della fornitura presso ulteriori siti individuati appositamente sul proprio territorio nelle quantità che saranno stabilite dall'Amministrazione comprensive di carico, trasporto nel luogo indicato a carico dell'esecutore del contratto.

Detta consegna dovrà essere comprovata dalla firma dell'accettazione dell'avente diritto, su apposito modulo, predisposto dalla ditta in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a disposizione della impresa aggiudicataria la quale ne utilizzerà una da allegare alla fattura, la seconda copia verrà trattenuta dalla impresa stessa.

Articolo 14

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo email PEC con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 15

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 16

Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.